

## **Sulla responsabilità degli addetti in caso di emergenza**

A seguito di richiesta, si fornisce una consulenza in merito ai profili di responsabilità in capo agli addetti alla squadra di emergenza (d'ora in avanti, addetti).

Come da accordi, stante la vasta portata dell'ambito di indagine, si limita la consulenza ai soli profili di responsabilità nel caso in cui si verifichi un evento.

L'art. 20 co. 1 del D. Lgs. 81/2008 dispone che **ogni lavoratore** deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il comma successivo (co. 2) esplicita alcuni comportamenti richiesti alla **generalità dei lavoratori**, tra cui:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti (notare la mancanza dell'addetto) all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti (notare la mancanza dell'addetto), ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente e segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare immediatamente qualsiasi condizione di pericolo;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Si deve rammentare che la violazione degli obblighi di cui al co. 2 (con la sola eccezione del primo punto), ai sensi dell'art. 59, prevede a carico dei lavoratori (e quindi degli addetti) sanzioni penali quali l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 600 euro.

Se la responsabilità penale enunciata dall'art. 20 è **comune a lavoratori e addetti**, ciò non significa che questi ultimi non possano/debbero operare anche in altro e diverso modo. Dalla lettura degli art. 37 co. 9 e 18 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 si ricava che gli **addetti sono incaricati di operazioni particolari** quali:

- attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
- evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
- primo soccorso;
- gestione dell'emergenza.

Tali attività, contrariamente a quelle di cui all'art. 20 co. 2, non sono collegate a specifici profili di responsabilità penale.

**Pertanto parrebbe che, con riferimento al D. Lgs. 81/2008, l'appartenenza alla squadra di emergenza non comporti obblighi sostanzialmente diversi da quelli che incombono sulla generalità dei lavoratori.**

A ben vedere un tale silenzio in tema di responsabilità specifiche degli addetti sembra essere coerente con le disposizioni dello stesso art. 20 co. 2 (in particolare, penultimo punto). Infatti, *adoperarsi direttamente*, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente (obblighi del lavoratore generico) sembra poter assorbire le particolari attività attribuite agli addetti che, nell'ambito delle *proprie competenze e possibilità*, possono certamente applicare in modo più preciso le procedure di soccorso.

Una riflessione merita il riferimento alle *competenze* e alle *possibilità*.

Quanto alle *competenze*, l'addetto si differenzia dalla generalità dei lavoratori per l'obbligo di seguire dei corsi di formazione specifici. Si presume quindi che egli abbia acquisito una sensibilità particolare nei confronti delle emergenze, il che lo rende il punto di riferimento nella gestione delle stesse.

La presenza di personale formato in materia di primo soccorso e antincendio ha quindi lo scopo di poter disporre di lavoratori che, soccorritori occasionali al pari degli altri, possano contribuire ad una migliore gestione e organizzazione dei soccorsi nella fase che si sviluppa dal verificarsi dell'evento critico all'arrivo dei soccorsi qualificati. In altre parole, la presenza dell'addetto dovrebbe garantire una **migliore l'integrazione tra il sistema di soccorso interno e il sistema di soccorso esterno/professionale**.

Non sembra però che a tali competenze la norma abbia inteso collegare un regime di responsabilità particolare. Infatti l'addetto è sottoposto, quali **obblighi di legge ulteriori rispetto a quelli dei lavoratori**, alla sola impossibilità di rifiutare la designazione e la formazione ad essa collegata.

Quanto alle *possibilità*, la norma certamente intende considerare condizioni soggettive che di fatto possono limitare la capacità operativa di soccorritori occasionali durante un'emergenza, potendo arrivare a configurare la situazione di panico paralizzante in cui l'addetto potrebbe vedere, per cause indipendenti dalla propria volontà, completamente azzerata la sua capacità di prendere decisioni, anche per sé stesso. Si deve inoltre ricordare che gli addetti, in virtù di quanto sopra detto, proprio in quanto soccorritori occasionali, non hanno un **obbligo giuridico di esporsi al pericolo**: quindi non vi è obbligo di intervenire in casi in cui questo non possa essere fatto in sicurezza.

In termini di responsabilità penale, tanto il lavoratore quanto l'addetto all'emergenza (in realtà la norma parla di *chiunque*, quindi anche il semplice cittadino, hanno l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente in caso di evento critico e di dare immediato avviso di questo alle Autorità, salvo incorrere nel **delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.)**. In virtù della formazione ricevuta, l'addetto dovrebbe essere in grado di fare meglio ciò che comunque dovrebbe fare: mettersi a disposizione, attivare i soccorsi e attenersi alle disposizioni delle Autorità allertate, possibilmente garantendo la collaborazione sin dalla fase della chiamata.

Nell'*adoperarsi direttamente* è quindi ricompreso sia quanto richiesto dalla legge penale (attivazione dei soccorsi e prestazione dell'assistenza occorrente) ma anche, qualora l'addetto (o chiunque altro presente), in relazione alle proprie possibilità, riuscisse, preferibilmente in contatto telefonico con le autorità allertate, ogni altra manovra più sofisticata quale, ad esempio, la rianimazione cardio-polmonare, che comunque non costituisce obbligo per il personale di soccorso occasionale.

Ciò che invece non richiede particolari valutazioni, in quanto non prevede azioni positive da attuare, è l'obbligo di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che *non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori*. In questo caso rilevano le competenze dell'addetto che è in grado di attuare almeno le misure conservative onde impedire, anche nei confronti di terzi, l'adozione di comportamenti che possono determinare un peggioramento dello scenario (es. spostare un traumatizzato).

Si presti attenzione al fatto che nel novero delle manovre od operazioni che **non sono di competenza** rientrano anche gli atti che possono integrare l'abusivo esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (art. 348 c.p.). In caso di emergenza l'esercizio abusivo di professione sanitaria potrebbe integrarsi mediante l'attuazione di manovre di pertinenza

medica o infermieristica, quali, a mero titolo di esempio, il trazionamento di arti fratturati, la somministrazione di farmaci ecc.

Quanto alle azioni che possono comunque **compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori**, esse ricadono nell'ambito della colpa per imprudenza. Infatti, anche il soccorritore occasionale, ancorché nell'eccezionalità della situazione, non deve compiere atti temerari, eccessivamente audaci o in trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza, in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri, senza valutare sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti.

Ad ogni modo, il soccorritore occasionale opera sotto la tutela dello **stato di necessità** che, agendo come causa scriminante, sancisce la non punibilità di colui che ha commesso un fatto, altrimenti costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. E' questo il caso delle lesioni riportate dalle persone trascinate per essere tratte in salvo da un incendio o delle lesioni alle costole a seguito di massaggio cardiaco.

Per l'identificazione puntuale degli obblighi in capo agli addetti, si rimanda ai **regolamenti interni** quali il Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, il Regolamento interno per la gestione dell'emergenza e il Piano di primo soccorso. Disattendere le disposizioni ivi contenute comporta, fatto salvo ogni altro profilo di responsabilità, un illecito disciplinare.

In conclusione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la **responsabilità degli addetti non è diversa da quella degli altri lavoratori**. Su di essi grava comunque un'**aspettativa di contributo operativo qualificato** in virtù della formazione ricevuta, ma il decreto stesso non ha inteso collegare a tale aspettativa obblighi diversi da quelli in capo alla generalità degli altri lavoratori o cittadini.

Tale aspettativa è però recepita negli strumenti regolamentari di Ateneo, i quali declinano con precisione i comportamenti che debbono tenere gli addetti in caso di emergenza. La violazione degli obblighi fondati su tale aspettativa ha rilevanza principalmente disciplinare e non penale.

Servizio Legale

Avv. Marco Podini  
(sottoscritto digitalmente)

SL/MP/ap

(1) Il numero e la data di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all'atto della protocollazione della lettera.